

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n .16 del 22 marzo 2013

Riunione del 22 marzo 2013

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

CAF/ 18 – Istanza di inibitoria del sodalizio Volley Fratres Massarosa (Lucca) avverso i provvedimenti adottati dal G.U.R. Toscana con decisione C.U. n. 19 del 19.3.2013 nei confronti dell'atleta Alessia Rizza (sospensione per giorni trenta fino al 12.04.2013)

Il Presidente della CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- visti gli artt. 28 e 29 R. Giur.
- rilevato che, nell'Ordinamento domestico, vige il principio generale della immediata esecutività di tutte le decisioni rese dagli organi giurisdizionali - anche non definitive e in pendenza di qualsivoglia mezzo di impugnazione - mentre in caso di riforma o di annullamento delle stesse restano salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente, fermo il diritto alla restituzione delle tasse e l'irrelevanza ai fini della recidiva (art. 28 nn. 1 - 2 - 4 R. Giur.)
- ritenuta quindi l'assoluta eccezionalità del rimedio previsto ex art. 28 n. 3 R. Giur., la cui positiva disamina - a prescindere dalla valutazione del merito, peraltro riservata all'Organo giudicante nella sua composizione collegiale (art. 3 n. 2 R. Giur.) - richiede e presuppone la documentata esistenza di "*circostanze particolarmente gravi*", tali cioè da giustificare una deroga al principio generale suddetto
- osservato che - quanto al *periculum* - il sodalizio ricorrente non ha prospettato alcun argomento atto a giustificare l'inibitoria richiesta, trattandosi di situazione prevista e regolamentata dalle norme citate (art. 28 n. 4 R. Giur.) mentre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio - diversamente - potrebbe ben essere invocata da tutti coloro i quali, destinatari di una sanzione, fossero impossibilitati a ottenere la completa definizione del gravame interposto prima di averla scontata in tutto o in parte
- ritenuto inoltre che - quanto al *fumus* - sia opportuno rinviare ogni decisione a un più approfondito esame degli atti e/o comunque all'esito della discussione

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Visto l'art. 95 n. 1 R. Giur., **fissa l'udienza di discussione per il giorno 4 aprile. 2013 ore 15.00 e segg. presso la sede FIPAV in Via Vitorchiano 107 / 109 - Roma.**

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento agli interessati ed eventuali controinteressati oltre che, se del caso, alla Procura Federale.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 22 .03.2013